



Istituto Nazionale di Previdenza
per i Dipendenti della
Amministrazione Pubblica

Direzione Centrale Approvvigionamenti
e Provveditorato- Ufficio Gare e Contratti

BOZZA DI CONTRATTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CHIOSCO- BAR E DEL SERVIZIO SPIAGGIA NEL TRATTO DI SPIAGGIA ANTISTANTE LA EX COLONIA “ROSA MALTONI MUSSOLINI” SITA IN LUNGOMARE ZARA, N. 113- GIULIANOVA (TE)

PERIODO 01/01//2011 – 31/12/2012

Premesso:

- Che l'ex Enam è concessionario del tratto di spiaggia demaniale antistante la ex colonia Rosa Maltoni Mussolini di Giulianova (Teramo) giusta licenza n.728/02 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Pescara, n. 728 del 03/07/02, automaticamente rinnovata sino al 2013, dal comune di Giulianova (Area III – Servizi Collettività e territorio- Settore Ambiente e Demanio Marittimo) in data 03/07/08, Prot n.. 28570, Repertorio n. 6452, e regolarmente registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Giulianova in data 09/07/08;
- Che in data 15 giugno 2001 l'ex Enam ha sottoscritto una convenzione con la Soc. Ideabruzzo per l'affidamento del servizio di spiaggia, convenzione la cui durata triennale, con inizio il 22/06/01 e scadenza il 21/06/04, è oggetto di controversia;
- Che l'ex Enam con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Civile di Roma (n.R.G. 41744/07) ha chiesto ed ottenuto il sequestro giudiziario ex artt.669 e 670 c.p.c. riottenendo la disponibilità del chiosco e delle attrezzature di sua esclusiva proprietà;
- che pertanto con ordinanza del Collegio del Tribunale Civile di Roma II sez. del 28/01/08, eseguita in data 25/02/08, è stato nominato custode giudiziario dei beni posti nello stabilimento balneare di Giulianova nonché dello stesso chiosco, l'allora Presidente dell'ex Enam, Prof. Ciro

Di Francia;

- che con successivo provvedimento del 20/03/08, lo stesso Collegio ha, tra l'altro, autorizzato il custode giudiziario a disporre dei beni soggetti alla misura cautelare, per poter rendere operante l'attività dello stabilimento balneare in questione, affidandone la gestione a terzi mediante procedimento ad evidenza pubblica;
- che l'INPDAP ha inglobato l'Enam con legge 122/2010;
- che L'INPDAP, in esecuzione della Determina a contrarre n.164 del 03/12/2010 della Direzione Centrale Approvvigionamenti e Provveditorato – Ufficio II Gare e Contratti -, ha bandito un'asta pubblica, per l'affidamento del servizio di gestione del chiosco – bar e della spiaggia antistante la ex colonia ex ENAM “Rosa Maltoni Mussolini” Lungomare Zara n. 113 – Giulianova (TE), per il periodo 01/01/2011 – 31/12/2012;
- che l'asta pubblica è stata bandita ai sensi del R.D. 23/05/1924 n. 827, art. 73, lett. c), dei principi della normativa comunitaria e nazionale in materia, in particolare del D. Lgs. 163/2006 per quanto di competenza, nonché delle singole disposizioni del medesimo D.Lgs. in quanto espressamente richiamate nella *lex specialis* di gara, infine del regolamento di Contabilità e amministrazione dell'INPDAP;
- che con Provvedimento n. _____ il _____, ha aggiudicato in via definitiva l'affidamento in gestione del Chiosco – bar e della spiaggia antistante la ex colonia ex Enam di Giulianova alla Ditta.

Tutto ciò premesso, le parti:

L'INPDAP, (di seguito denominato Istituto) con sede in Roma, Via Ballarin n. 42, C.F. n. 97095380586, in persona del Dirigente dell'Ufficio II gare e Contratti Dott.ssa Isotta Pantellini, domiciliato, per gli affari inerenti il presente atto, presso l'INPDAP, all'indirizzo riportato in epigrafe

E

La Ditta _____, P.I _____ (più brevemente di seguito indicata come ditta), con sede in _____, rappresentata da _____.

come sopra rappresentate convengono:

ART. 1- Oggetto del Contratto

L'INPDAP dichiara di affidare in gestione a _____ in seguito denominato "Gestore", che dichiara di accettare la conduzione del Chiosco- Bar e del tratto di spiaggia antistante la ex colonia ex ENAM “Rosa Maltoni Mussolini” sita in Lungomare Zara, n. 113- Giulianova (TE).

Fermo restando quanto contemplato nei successivi paragrafi, le parti dichiarano e riconoscono che si intendono compresi nell'affidamento i locali, le attrezzature e l'arredo.

In particolare, a meno di un riscontro inventariale da eseguirsi contestualmente alla consegna del bene e delle suddette attrezzature, la dotazione dell'affidamento riguarda:

1. n. 12 cabine spogliatoio, più n. 2 cabine wc di cui una per disabili, n. 1 doccia a gettoni;
2. n. 80 lettini in alluminio, n. 80 ombrelloni, 80 sdraio;
3. n. 2 ombrelloni uso bar e n. 45 sedie in acciaio, n. 17 tavolinetti bar in acciaio, n. 2

- tavoli bar alti, n. 2 sgabelli;
4. n. 4 poltroncine in midollino, n. 2 divani in midollino, n. 1 tavolini in midollino;
 5. n. 1 pattino con remi, n. 1 altalena, n. 2 rastrelliere per biciclette, n. 2 pali in legno con copertura in rafia, n. 1 rete da pallavolo, n. 3 salvagente;
 6. piattaforma scoperta e marciapiedi cabine mq. 74;
 7. arenile asservito mq. 2.042;
 8. struttura bar con relativa attrezzatura(meglio specificata nell'allegato elenco attrezzature e arredi).

La gestione ha per oggetto l'esercizio del Chiosco-Bar e l'esercizio del servizio spiaggia, ivi compreso l'accesso al mare, destinato, in via prioritaria, agli iscritti ex ENAM e meglio specificato nel successivo art. 2.

La Ditta, dopo aver soddisfatto le quote di riserva a favore degli Iscritti ex ENAM, come precisato in seguito, può utilizzare liberamente le strutture e gli strumenti di dotazione, ammettendo l'accesso anche ad altri soggetti.

ART. 2- Obblighi della Ditta

La Ditta assicurerà i seguenti servizi:

- a) disponibilità di lettini, sedie a sdraio e ombrelloni;
- b) cabine spogliatoio;
- c) libera e gratuita disposizione dei servizi igienici, anche per persone disabili;
- d) servizio docce, mantenendone quotidianamente la pulizia e l'igiene;
- e) pulizia giornaliera e mantenimento della spiaggia oggetto del presente contratto;
- f) sicurezza degli utenti, organizzando i relativi servizi attraverso la presenza di un bagnino e di altro personale necessario, in ottemperanza alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza sull'uso delle spiagge e di sicurezza a mare. Il servizio di salvataggio dovrà essere garantito dalle 9.00 alle 19.00;
- g) vigilanza sul tratto di area dato in affidamento, informando immediatamente il Comando di Polizia Municipale nel caso in cui si determinino situazioni di pericolo per l'incolumità o l'ordine pubblico, o gravi violazioni della normativa in materia di disciplina della balneazione;
- h) assistenza sanitaria (dotazione di materiale di primo soccorso);
- i) affissione lungo le vie di accesso alla spiaggia e presso le strutture di servizio, di adeguati cartelli (scritti anche in lingua inglese, francese e tedesca) che riportino:
 - le condizioni di accesso alla spiaggia;
 - le norme fondamentali relative alla disciplina della balneazione;
 - i limiti e gli obblighi posti a carico del Gestore a tutela della pubblica e libera fruizione del tratto di area;
 - i servizi cui gli iscritti ex ENAM hanno diritto di accedere gratuitamente;
 - le tariffe in vigore per i servizi a pagamento;
 - gli uffici dell'Amministrazione comunale a cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali abusi del Gestore, con i relativi numeri telefonici ed orari di apertura.

Tutte le insegne, cartelloni e altri mezzi di pubblicità dell'esercizio vengono posti a cura e spese del Gestore. La collocazione dovrà essere autorizzata dall'istituto.

L'istituto consegna all'aggiudicatario la struttura e tutte le attrezzature ivi esistenti nello stato in cui

si trovano. (Nell'ipotesi in cui talune attrezzature, specificatamente elencate nell'allegato elenco, dovessero, all'atto di consegna del chiosco all'aggiudicatario, risultare mancanti, sarà cura dell'Ente provvedere al loro ripristino prima dell'apertura della stagione estiva) L'aggiudicatario ne curerà la custodia e la conservazione durante tutto il periodo di durata del presente contratto, in particolar modo sono a carico dell'aggiudicatario le spese per la custodia di tutte le attrezzature di spiaggia durante il periodo invernale.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese per il servizio di guardiania del chiosco e dello stabilimento, da espletarsi durante l'intero periodo di affidamento.

Sono altresì a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e da essa derivanti sono ad esclusivo carico dell'affidatario, permanendo all'istituto l'obbligo di intervenire nel caso in cui l'approvvigionamento esclusivo di pubblici servizi, quali impianti elettrici e di acqua potabile, necessiti specifiche lavorazioni (scavi per condotte idriche, canalizzazioni di impianti dallo smistamento del gestore, eventuali allacci alle reti comunali.)

Agli iscritti ex ENAM, in servizio o in pensione, ai loro coniugi ed ai loro figli a carico, la Ditta garantirà gratuitamente per l'intera giornata i servizi previsti ai punti a), b), c), d), assicurando agli stessi il 50% dei posti disponibili, rigorosamente nelle prime file fronte mare, purchè il loro ingresso avvenga entro le ore 12.00 di ciascun giorno.

Per gli ingressi successivi alle ore 12.00, o nell'ipotesi in cui la quota del 50% dei posti riservati sia stata già raggiunta prima delle ore 12.00, la ditta praticherà agli iscritti uno sconto pari al 30% sulle tariffe in vigore per il normale pubblico.

Ulteriori servizi, in aggiunta a quanto sopra elencato, saranno a totale carico della Ditta, che provvederà a regolamentarne la relativa fruizione.

L'accertamento dei requisiti di iscritto ex ENAM potrà avvenire dietro presentazione del cedolino dello stipendio ovvero per gli iscritti in pensione attraverso la presentazione del decreto di pensione. La condizione di coniuge di iscritto e di figlio a carico potrà avvenire mediante autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

Il Gestore si impegna a non apportare alcuna modifica ed innovazione ai locali ed alle attrezzature compresi gli impianti di gas, luce, riscaldamento senza preventivo consenso scritto dell'INPDAP. Tutto quanto venisse fatto senza preventivo consenso scritto dell'Istituto rimarrà a beneficio di quest'ultimo, a meno che l'INPDAP non preferisca la restituzione dei locali e degli impianti nel precedente stato, in danno e spese del Gestore.

Il Gestore si obbliga a tenere i locali e le attrezzature in perfetto stato di manutenzione.

Il Gestore si impegna a far uso dei beni dell'Istituto con la diligenza del buon padre di famiglia. Si impegna, inoltre, a restituirli alla scadenza del contratto, nello stato di normale efficienza, in cui riconosce di averli ricevuti dall'INPDAP, salvo il normale deperimento derivante dall'uso.

Il Gestore si impegna a praticare nella gestione del bar prezzi analoghi a quelli praticati dagli altri pubblici esercizi presenti in paese.

Il Gestore può organizzare a proprie spese manifestazioni o iniziative presso le strutture, al fine di attirare clienti. Tali iniziative dovranno essere concordate con l'Istituto, se necessario, dovranno, a

cura del Gestore, essere ottenuti i prescritti pareri e/o autorizzazioni.

Il Gestore è tenuto a riferire periodicamente all'INPDAP sull'andamento dell'attività del bar effettuando, tra l'altro, una relazione bimensile sui nominativi e generalità degli iscritti ex Enam che usufruiscono del servizio

Il gestore è tenuto altresì ad una relazione bimestrale al custode giudiziario sullo stato di manutenzione del chiosco.

Il gestore è sempre tenuto a segnalare immediatamente ogni danno o atto che interessi il regolare funzionamento di quanto sopra specificato.

Le licenze e/o autorizzazioni di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande e le relative licenze igienico-sanitarie potranno, per il periodo di durata della gestione, essere intestate all'affidatario, il quale si impegna a presentare entro 15 giorni dall'affidamento, e comunque prima dell'inizio dell'attività, le relative domande agli uffici, a suo totale carico e spese.

ART. 3- Obblighi dell'INPDAP

L'INPDAP metterà a disposizione della Ditta la dotazione di cui all'art. 1 del presente contratto. E' a carico dell'Istituto il Canone di Concessione Demaniale.

ART. 4- Controlli

L'INPDAP si riserva la facoltà, senza alcun onere di preavviso e per tutta la durata di affidamento della gestione, di effettuare, a mezzo di propri funzionari, controlli periodici sulla corretta gestione del servizio e sulla diligente manutenzione della struttura.

In particolare vigilerà sulla osservanza delle prescrizioni circa le quote di riserva dei posti a favore degli iscritti.

Nelle ipotesi di inosservanza di una o più prescrizioni i funzionari responsabili provvederanno a redigere apposito verbale di constatazione indicando nello stesso giorno, ora e relativo rilievo evidenziato.

Nel caso di reiterate inadempienze, l'INPDAP provvederà a darne comunicazione, per iscritto, al Gestore, il quale entro due giorni lavorativi dalla notifica dovrà, per iscritto, motivare le inadempienze.

Resta, in ogni caso, in facoltà dell'Istituto risolvere il contratto qualora dette inadempienze risultino ricorrenti e continue.

ART.5- Oneri a carico della Ditta

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del presente contratto, tutte le spese, le tasse e le imposte relative all'esercizio del Chiosco-bar e del servizio spiaggia saranno a carico del Gestore, ad esclusione del solo canone annuale di concessione demaniale che permarrà in capo all'INPDAP.

Saranno inoltre a carico del Gestore le utenze relative alla fornitura di acqua, energia elettrica, rifiuti e al servizio telefonico, o quanto altro sarà necessario per l'espletamento del servizio e durante tutta la durata del contratto.

ART. 6- Norme regolatrici del Contratto

Il presente contratto dovrà essere eseguita con l'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni previste:

- a) dalle decisioni del competente organo dell'INPDAP;
- b) dalle clausole del presente contratto;
- c) dalle norme previste dalla concessione demaniale;
- d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai punti a), b), c) e dalle richiamate norme nel bando di gara.

ART. 7- Durata del Contratto

La durata del contratto è di anni due, con inizio il giorno 01 gennaio 2011, ovvero con decorrenza dalla data di aggiudicazione se successiva, e termine il 31 dicembre 2012,.

ART. 8- Denominazione della attività

In conformità al disposto degli artt. 2561 e 2562 del Codice Civile, il Gestore è tenuto ad esercitare l'attività sotto l'attuale denominazione.

ART. 9- Penalità

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, in particolar modo quelle di cui agli articoli 1 e 6, che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'INPDAP contesterà mediante lettera raccomandata A/R, anticipata via fax, le inadempienze riscontrate al Gestore, assegnando un termine di due giorni per la risoluzione di detti inadempimenti, fermo restando la possibilità di presentare da parte dell'aggiudicatario controdeduzioni e memorie scritte.

Trascorso inutilmente tale termine senza che il Gestore abbia provveduto a rimuovere l'inadempienza, verrà applicata una penale.

L'ammontare della penale, le cui variazioni dipenderanno a discrezione dell'Istituto in base alla gravità dell'inadempienza accertata, potrà arrivare ad un massimo del 2% dell'appalto.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà sulla cauzione definitiva

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'aggiudicatario dovrà ricostituire la stessa nel suo originario ammontare.

ART. 10 Risoluzione del contratto per inadempimento

Qualora l'ammontare della penale comminata superi il valore massimo del 2% dell'appalto, l'INPDAP si riserva la facoltà di avviare le procedure di risoluzione del contratto.

Nel caso di mancato o difforme adempimento del servizio rispetto alle prescrizioni contrattuali, l'Ente potrà su suo insindacabile giudizio procedere alla risoluzione di diritto del contratto ex art. 1453 c.c..

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento l'Ente procederà all'incameramento della cauzione, salvo il diritto al risarcimento di tutti danni eventualmente patiti compresa l'esecuzione in danno.

ART. 11- Clausola risolutiva espressa

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 le seguenti fattispecie:

1. apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico della ditta o cessazione dell'attività per altre cause;
2. messa in liquidazione;
3. gravi danni cagionati alla dotazione dell'INPDAP;
4. gravi violazioni e inosservanze delle disposizioni legislative in materia di balneazione;
5. grave e ripetuta violazione delle norme igienico-sanitarie nella conduzione dei locali affidati;
6. cessione totale o parziale del contratto a terzi
7. interruzione non motivata del servizio

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'INPDAP di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, l'Istituto avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi, attribuendo gli eventuali maggiori a costi a carico della ditta con cui il contratto è stato risolto.

ART. 12- Recesso unilaterale

L'Ente può recedere unilateralmente dal contratto, dandone motivato preavviso alla ditta 15 giorni prima con lettera raccomandata A/R. Resta l'obbligo per l'INPDAP di retribuire le prestazioni eseguite.

ART.13 - Importo contrattuale e modalità di pagamento

L'importo del prezzo di aggiudicazione, quale onere annuo per la gestione, viene fissato nella somma di €.....(euro/00) oltre IVA, riconoscendo nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Gestore corrisponderà la somma annua stabilita in un'unica soluzione anticipata entro 30 giorni dalla firma del presente contratto, con bonifico bancario presso l'istituto di credito designato dall'INPDAP, le cui coordinate bancarie verranno comunicate in seguito. Il ritardo del pagamento di quanto dovuto comporterà l'applicazione degli interessi legali vigenti. Ove tale ritardo sia protratto oltre il tempo di un mese dalla scadenza sopra segnata comporterà la risoluzione juris et de jure del presente contratto, ex art. 1456 del Codice Civile.

ART. 14- Deposito cauzionale

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente atto, la Ditta è obbligata a costituire una cauzione pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo aggiudicato e riportato nel presente contratto, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 15- Polizza Assicurativa

Il Gestore è direttamente responsabile verso l'INPDAP ed i terzi in genere dei danni colposi comunque causati ed in particolare derivanti, a titolo esemplificativo, da dispersione di acqua, fughe di gas ed altri, nonché quelli derivanti da cattivo uso, negligenza o trascuratezza dei beni affidati. A tal fine il Gestore si obbliga a stipulare polizza assicurativa per responsabilità civile, verso terzi, incendio e furto, con primario istituto, non inferiore a € 2.000.000,00, che tenga conto dei danni alle cose e alle persone, ivi compresi i rischi connessi all'esercizio della propria attività ed all'adempimento dei relativi obblighi.

ART. 16- Subappalto e cessione del contratto

Non è consentito al Gestore concedere in alcun modo, anche di fatto o parzialmente, in sub appalto l'esecuzione del servizio. E' parimenti vietata la cessione totale o parziale del contratto, anche in caso di cessione dell'azienda o della società.

ART. 17- Oneri fiscali e spese contrattuali

Le spese del contratto, nonché delle quietanze e relative tasse sono a carico del Gestore.

ART. 18- Efficacia e validità del contratto

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva che opererà di diritto nell'ipotesi in cui sarà accertata, a seguito di appositi controlli, la non veridicità di quanto autocertificato nell'Allegato A) dalla ditta in sede di offerta.

ART. 19- Controversie

Per tutte le controversie eventualmente derivanti dalla interpretazione e dalla esecuzione del contenuto del presente atto, le parti convengono che l'autorità competente sarà quella del Foro di Roma.

ART. 20 - Conclusioni

Al termine del contratto, il Gestore non potrà rivendicare alcuna indennità o compenso per l'eventuale miglioramento dell'avviamento.

ART. 21 - Clausole Vessatorie

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Gestore espressamente approva gli articoli 1 (Oggetto del contratto), 6 (Norme regolatrici del contratto), 12 (Recesso unilaterale), 15 (Polizza assicurativa), 21 (Clausole vessatorie).

Al presente si allegano, perché ne facciano parte integrante, i seguenti documenti sottoscritti dalle parti:

- a) planimetrie dei locali;
- b) copia verbale consegna Chiosco.

Il presente contratto, composto di n 9 facciate, viene Letto, approvato e sottoscritto.

Roma.....

Per il GESTORE

Per l'INPDAP